



Consiglio Provincia autonoma di Trento
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Comitato provinciale per le comunicazioni



Prot. n. CPTN/0000436/I

Trento, 15/01/2015



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Reg. delib. n. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE
PER LE COMUNICAZIONI

Oggetto: Definizione della controversia GU14 XXX/VODAFONE OMNITEL YY

Il giorno 15 gennaio 2015
si è riunito a Trento presso la propria sede

ad ore 15.00

IL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

Presenti:	Il Presidente	Carlo Buzzi
	Il Componente	Roberto Campana Carlo Giordani Orfeo Donatini Giuseppe Stefenelli

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

VISTA la Legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 "Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni";

VISTA la deliberazione n. 173/07/CONS e s.m., recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" (d'ora in avanti Regolamento);

VISTO l'Accordo-Quadro tra Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, il Consiglio e la Provincia autonoma di Trento ed il Comitato provinciale per le Comunicazioni;

VISTA la deliberazione n. 73/11/CONS, recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. G), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

VISTA la proposta di decisione del consulente del Comitato avv. Matteo Benvegnù a'sensi dell'art. 19 del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Presidente del Comitato provinciale per le Comunicazioni Carlo Buzzi;

Considerazioni

Oggetto della controversia e analisi degli accadimenti:

In data 26 agosto 2014 **XXX** presentava il formulario GU14 al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento, prot. n. 11483, col quale si doleva nei confronti di **VODAFONE OMNITEL YY**, da qui in poi semplicemente **VODAFONE**, per le sotto meglio dettagliate problematiche.

Il **XXX** sottoscriveva in data 13 settembre 2014 un contratto di telefonia mobile con Vodafone che prevedeva la portabilità di n. 53 SIM dall'operatore TIM a Vodafone; il canone previsto in contratto era di euro 25,00 bimestrali per ciascuna scheda SIM, senza tassa di concessione governativa; era inoltre previsto il rimborso delle penali previste per il recesso anticipato dal contratto con l'operatore TIM.

Il **XXX** istante lamentava come il passaggio delle utenze non fosse avvenuto in un unico momento ma in tempi diversi e che le due fatture contestate non corrispondessero a quanto pattuito, poiché l'importo di euro 25,00 veniva addebitato mensilmente anziché ogni due mesi ed inoltre non era stata rimborsata la tassa di concessione governativa.

Richieste dell'istante:

XXX, nella memoria allegata al formulario GU14 depositato in data 26 agosto 2014, richiedeva in sostanza:

1. sulla fattura n. AE00402759 del 14.01.2014 il rimborso della tassa di concessione governativa per euro 1342,64; il rimborso traffico per euro 218,25; il rimborso servizi digitali 24,83; il rimborso canoni per euro 1.272,93.
2. sulla fattura n. AD16076468 del 12.11.2013 il rimborso della tassa di concessione governativa per euro 2.685,28; il rimborso traffico per euro 176,10; il rimborso servizi digitali 18,86; il rimborso canoni per euro 1009,4.
3. rimborso dei corrispettivi per recesso anticipato delle linee telefoniche mobili per euro 4.416,49.

ooo000O000ooo

Convocato il tentativo di conciliazione avanti al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento, le parti non addivenivano ad alcun accordo.

In data 01 settembre 2014, con lettera prot. n. 11751, si dava comunicazione dell'avvio di procedimento per la prevista definizione.

Si comunicava, con lettera del 07 ottobre 2014, la data dell'udienza per il giorno 30 ottobre 2014 poi rinviata, su richiesta del rappresentante legale del XXX, al 2 dicembre 2014.

Vodafone con memoria depositata in data 1 ottobre 2014 comunicava al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento le proprie osservazioni, ribadendo in sostanza la correttezza del proprio operato in quanto il contratto sottoscritto dall'utente aveva un costo bimestrale di euro 50,00 e non prevedeva l'esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa; sulla problematica delle penali l'operatore sosteneva che gli importi a tale titolo sono stati addebitati in quanto l'utente ha receduto dal contratto anticipatamente e cioè prima dei 24 mesi previsti dal contratto.

L'operatore ribadiva anche la presenza di due fatture insolute, la questione è stata in realtà definita successivamente con accordo transattivo di data 1 settembre 2014 con lo Studio Legale Federici che chiudeva anche la questione delle penali non rimborsate.

All'udienza erano presenti il signor XXX Dario, legale rappresentante del XXX e il dott. Antonio Donato XXX per Vodafone in audio conferenza.

Vodafone a mero titolo conciliativo riconosceva un importo di euro 1500,00 che l'utente dichiarava di non accettare.

La procedura di conciliazione terminava, pertanto, senza esiti positivi.

Preliminarmente:

Si ritiene che ricorso sia accoglibile.

Nel merito, sulle richieste dell'utente:

Alla luce di quanto emerso dall'analisi della documentazione in atti ed in particolare da una verifica del contratto sottoscritto dal legale rappresentante di XXX si ritiene che le affermazioni dell'operatore risultino smentite e pertanto le istanze formulate dall'utente possano trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati.

Nella proposta contrattuale sottoscritta dall'utente risulta espressamente la dicitura "56 SIM RELAX BASIC € 25 TUTTO INCLUSO BIM" ove BIM si riferisce pacificamente alla bimestralità del canone di euro 25,00 contrariamente da quanto sostenuto dall'operatore; risulta inoltre la dicitura

"NO TAX" anche in questo caso da intendersi, come sostenuto dall'utente, che il contratto non prevedeva il pagamento della tassa di concessione governativa.

In considerazione di quanto argomentato l'operatore sarà tenuto al rimborso dei canoni in ragione della meta della somma prevista nelle fatture contestate per le 56 utenze nonché all'ulteriore rimborso delle tasse di concessione governativa non previste nel contratto stipulato.

Pertanto Vodafone dovrà rimborsare, per la fattura n. AD16076468, euro 1.682,99 IVA inclusa oltre alle tasse di concessione governativa per euro 2.685,28.

Per la fattura n. AE00402759, euro 1.854,35 IVA inclusa per canoni oltre ad euro 1.342,64 per tasse di concessione governativa.

Per quanto attiene all'addebito delle penali per il recesso anticipato dal contratto con operatore TIM si ribadisce come la questione sia stata definita con accordo separato pertanto è cessata la materia del contendere sul punto.

P.Q.M.

il Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento,

CONSIDERATA accoglibile la domanda di XXX nei confronti di VODAFONE OMNITEL YY;

RITENUTO che gli indennizzi riconosciuti dall'Autorità debbano soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il requisito dell'equità;

UDITA la relazione del responsabile del procedimento,

DELIBERA

L'accoglimento dell'istanza fatta pervenire al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento da XXX in data 26 agosto 2014 (prot. n. 11483) e per l'effetto:

1. la società Vodafone Omnitel YY è tenuta a rimborsare a XXX, a mezzo assegno circolare, la somma di € 7.565,26 (IVA inclusa), entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della presente delibera; la somma andrà maggiorata degli interessi al saggio legale, calcolati a far data dal giorno di presentazione dell'istanza al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento il 26 agosto 2014;

E' fatto salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità Giurisdizionale ordinaria per l'ottenimento dell'eventuale risarcimento del maggior danno, a mente dell'art. 11 comma 4 della delibera 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n. 173/07/CONS e s.m. il provvedimento di definizione della controversia costituisce ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, del D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è disponibile sul sito web del Comitato.

Il Presidente
- Carlo Buzzi -

